SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2410

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

(GAMBINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 4, recante adeguamento di canoni e di contributi per l'esercizio di stazioni di radioamatore

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Disegno di legge ..... » 4

Testo del decreto-legge ..... » 5

ONOREVOLI SENATORI. - La misura dei canoni e dei contributi per l'esercizio di stazioni di radioamatore e di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza risulta fissata con provvedimenti di varia natura (legge o regolamento) che risalgono a molti anni addietro. Il Governo ha ritenuto, pertanto, improcrastinabile procedere ad una razionalizzazione del sistema e ad un tempestivo aggiornamento degli importi dovuti dagli interessati, che non coprono i costi sopportati dall'Amministrazione per la concessione della licenza, nè gli oneri sostenuti per l'effettuazione dei controlli sullo svolgimento dell'attività radioamatoriale.

In conformità di quanto già stabilito per altri casi analoghi (si vedano gli articoli 263 e 323 del codice postale) il decreto-legge affida la determinazione dei canoni e dei contributi di cui trattasi ad un decreto interministeriale che non necessita dell'intervento di organi consultivi esterni e che consentirà di provvedere in materia con rapidità.

Si potrà così tener conto del criterio fissato dalla legge n. 537 del 1993, secondo cui i canoni di concessione di beni pubblici vanno adeguati alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo, nonchè ai canoni pagati da altri concessionari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 4, recante adeguamento di canoni e contributi per l'esercizio di stazioni di radioamatore.

Decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 2 del 3 gennaio 1996.*

Adeguamento di canoni e di contributi per l'esercizio di stazioni di radioamatore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare i canoni ed i contributi dovuti per l'esercizio di stazioni di radioamatore e di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti:

a) i canoni di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatore, di cui all'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214;

b) i canoni di esercizio di stazioni ripetitrici del servizio di radioamatore;

c) i contributi annuali per l'autorizzazione all'esercizio degli apparecchi radoelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di tipo portabile e delle stazioni di base di cui all'articolo 334, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

d) il contributo annuale per il rilascio delle autorizzazioni al solo ascolto sulle gamme di frequenza riservate ai radioamatori di cui all'articolo 333, primo comma, del suddetto testo unico;

e) i contributi per l'ammissione agli esami e per il rilascio di titoli senza esami per l'abilitazione all'esercizio di servizi radioelettrici in qualità di operatore di cui all'articolo 344, ultimo comma, del medesimo testo unico.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1996.

SCÀLFARO

DINI - GAMBINO

Visto, *il Guardasigilli:* DINI